

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 632

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MARONI)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(BIONDI)

e col **Ministro per gli italiani nel mondo**

(BERLINGUER)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1994

---

Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  
concernente la proroga del termine per il riacquisto della  
cittadinanza italiana

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge contiene una modifica a quanto previsto dalla disposizione dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992, che ha fissato in due anni dalla sua entrata in vigore il termine per la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana da parte di chi l'aveva perduta in specifiche circostanze.

Si è verificato infatti che le richieste di riacquisto sono risultate in alcuni Paesi (specie in Canada, USA e Venezuela) nettamente superiori a quanto era possibile ipotizzare quando fu approvata la legge, entrata in vigore il 16 agosto 1992. Pertanto, il termine previsto dall'articolo 17 per effettuare la dichiarazione di riacquisto senza l'obbligo di stabilire la residenza in

Italia, e cioè il 15 agosto 1994, si sta sempre più rivelando alla prova della realtà pratica, troppo breve, come fatto presente a più riprese dai nostri uffici all'estero. Si consideri infatti che, alla data del 31 dicembre 1993, in Canada si sono avuti oltre 10.000 riacquisti, negli Stati Uniti oltre 3.000, in Venezuela oltre 4.000.

La rete consolare nei suddetti Paesi, che già fronteggia con difficoltà l'attuale situazione, prevede un ulteriore considerevole incremento delle richieste con l'approssimarsi della data di scadenza del termine e ritiene di non essere in grado di soddisfare tutte le richieste entro tale termine.

Di qui la necessità di disporre la proroga di un anno, al che si provvede con il presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il termine di due anni previsto dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per il riacquisto della cittadinanza italiana è prorogato fino al 15 agosto 1995.

### Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

